



News

TAX, VAT, CUSTOMS, LEGAL, ACCOUNTING

Luglio 2018

-
- | | |
|---|---|
| 1. FISCALITA' NAZIONALE | - Iperammortamento: nuovi chiarimenti
- Voucher digitalizzazione: proroga del termine per le spese connesse all'agevolazione
- Nuovi chiarimenti sulla disciplina agevolativa delle ASD e SSD |
| 2. IVA | Esenzione Iva confermata anche se mutano le condizioni iniziali |
| 3. DOGANE | Regolamento n. 604/2018: le novità |
| 4. LEGALE | La presenza di attivo non esclude il fallimento |
| 5. ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO/RISCOSSIONE | La gestione della sospensione feriale dei termini processuali |
| 6. DIRITTO DEL LAVORO | Contratti a termine e decreto dignità. Proposto emendamento per i contratti a termine in corso |
| 7. GIURISPRUDENZA E PRASSI | Principali novità |
| 8. EVENTI E PUBBLICAZIONI | <i>Highlights</i> |
-

IPERAMMORTAMENTO: NUOVI CHIARIMENTI

Con riferimento all'agevolazione fiscale introdotta dai commi 9, 10 e 11 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito ulteriori istruzioni applicative della disciplina agevolativa, a integrazione delle "linee guida tecniche" emanate nel marzo 2017 congiuntamente all'Agenzia delle entrate, dei chiarimenti forniti a "Quesiti Profili Tecnologici Iper e Super Ammortamento" di maggio e luglio 2017 e della precedente Circolare 23 maggio 2018, n. 177355.

In particolare, con la Circolare 1 agosto 2018, il Ministero è intervenuto chiarendo alcuni dubbi in merito al rispetto, per talune tipologie di beni del primo gruppo dell'allegato A, della caratteristica obbligatoria dell'"interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program".

A parere del MISE, il vincolo del *caricamento da remoto di istruzioni e/o part program* potrebbe risultare non necessario per alcuni beni strumentali dell'allegato A, quali alcune macchine utensili (trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione), che sono progettate per un unico ciclo di lavoro e non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale/logica) delle azioni da seguire né in relazione ai parametri o variabili di processo.

Per tali tipologie di macchine è invece sufficiente, per poter godere dell'agevolazione in parola, che siano in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto e di monitoraggio delle condizioni di lavoro e dei parametri del processo.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PROROGA DEL TERMINE PER LE SPESE CONNESSE ALL'AGEVOLAZIONE

Il Voucher digitalizzazione, si ricorda, è una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese, che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

In allegato al precedente decreto direttoriale 14 marzo 2018 è riportato l'elenco, articolato su base regionale, delle imprese alle quali, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa e della registrazione dell'aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, risulta assegnabile il Voucher.

Con decreto direttoriale 1 agosto 2018 i termini per l'ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico sono stati prorogati. Il progetto deve essere ultimato entro il 14 dicembre 2018 mentre la richiesta di erogazione deve essere presentata, dopo il pagamento a saldo di tutte le spese, entro il 14 marzo 2019.

NUOVI CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA AGEVOLATIVA DELLE ASD E SSD

Con la circolare n. 18/E/2018, l'Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente fornendo numerose risposte ai quesiti pervenuti relativi, in particolare, ad alcuni profili riguardanti l'applicazione del regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.

Tale documento recepisce anche le risultanze dei lavori congiunti tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), riguardanti in particolare le associazioni e le società sportive

dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891.

Relativamente alle questioni connesse all'applicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991, viene chiarito che:

- nel caso di mancata comunicazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dell'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono comunque accedere alle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991 qualora abbiano adottato il "comportamento concludente" e sia stato regolarmente comunicato all'Agenzia delle entrate dell'opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991. Tuttavia, la mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla sanzione di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997;
- con riguardo ai proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, rientrano tra le attività commerciali escluse dal regime forfetario e tassabili secondo le regole generali, le attività svolte da ristoranti in quanto estranee rispetto alla connessione con gli scopi istituzionali ed atteso che dette attività presuppongono l'adozione di forme organizzative tali da creare una concorrenza con gli altri operatori di mercato. Possono rientrare, invece, la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l'ente è iscritto nel Registro del CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l'attività sportiva. Resta peraltro ferma, l'esclusione da IRES dei proventi delle somministrazioni di alimenti e bevande o la vendita di materiali sportivi rese in occasione dell'evento sportivo ed in concomitanza con lo svolgimento dello stesso;
- i contributi, sia a fondo perduto che quali corrispettivi, percepiti dall'associazione sportiva dilettantistica, e non anche dalla SSD, al ricorrere di

determinate condizioni non rientrano nel calcolo del plafond di 400.000 euro;

- al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità occorre adottare particolari modalità di documentazione e contabilizzazione: ad esempio, per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l'ente deve rilasciare un'apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall'ente stesso. Inoltre, al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, sarà necessario dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l'importo incassato o pagato. Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio (per le società sportive dilettantistiche), nel quale sono riportate anche le quote di iscrizione ai corsi o di affiliazione all'ente, consente, inoltre, all'organo di rappresentanza di soddisfare le esigenze informative - sia degli associati/soci che dei terzi - in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell'ente stesso;
- qualora un ente, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, abbia superato il limite dei 400.000 euro nel mese di dicembre dell'anno "n", in tal caso applicherà il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 per l'intero anno "n", mentre applicherà il regime ordinario per il successivo anno "n+1";

nell'ipotesi di decadenza dal regime agevolativo, a seguito di attività di controllo fiscale, si ritiene che sia possibile, da parte dei verificatori, procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti al fine della ricostruzione della base imponibile IRES, sempreché vi siano i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito. Lo stesso vale anche ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti, anche nell'ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura d'acquisto, sempreché l'associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sia comunque in grado di dimostrare all'Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali.

A cura di
Dott. Davide Albonico

ESENZIONE IVA CONFERMATA ANCHE SE MUTANO LE CONDIZIONI INIZIALI

I Giudici unionali con la sentenza 20 giugno 2018, C-108/17, Enteco Balti UAB, hanno fornito chiarimenti in merito al regime di esenzione Iva nell'ambito dell'immissione in libera pratica di beni destinati a essere, successivamente, oggetto di una cessione intracomunitaria (c.d. regime 42), nel caso in cui nel documento doganale venga indicato l'identificativo di un cessionario intraunionale diverso da quello effettivo.

I Giudici hanno puntualizzato che le Autorità competenti di uno Stato membro non possono rifiutare di concedere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione per il solo motivo che, a seguito di un mutamento di circostanze intervenuto successivamente all'importazione, i prodotti di cui trattasi sono stati ceduti a un soggetto passivo diverso da quello il cui numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto era stato indicato nella dichiarazione d'importazione, allorché l'importatore ha comunicato tutte le informazioni relative all'identità del nuovo acquirente alle autorità competenti dello Stato membro di importazione, purché sia dimostrato che le condizioni sostanziali per l'esenzione della cessione intracomunitaria successiva siano effettivamente soddisfatte.

Ma non solo.

A giudizio della Corte, documenti che attestano il trasporto di beni da un deposito fiscale situato nello Stato membro di importazione a destinazione non già dell'acquirente, ma di un deposito fiscale situato in un altro Stato membro, possono essere considerati prove sufficienti della spedizione o del trasporto di tali beni verso un altro Stato membro.

In particolare, tutto l'apparato documentale, quali lettere di spedizione fondate sulla Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada e documenti amministrativi elettronici che accompagnano la circolazione di beni in sospensione dall'accisa possono essere presi in considerazione per dimostrare che, al momento dell'importazione in uno Stato membro, i beni in questione sono destinati a essere spediti o trasportati verso un altro Stato membro purché detti documenti siano presentati in tale momento e contengano tutte le informazioni necessarie. Ed invero, siffatti documenti, così come le conferme elettroniche della cessione dei prodotti e la nota di ricevimento emesse al termine di una circolazione in sospensione dall'accisa, sono idonei a dimostrare che detti beni sono stati effettivamente

spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro.

Tanto premesso, chiarisce la Corte, le Autorità di uno Stato membro non possono rifiutare a un importatore il beneficio del diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, previsto da tale disposizione, per le importazioni di beni che questi ha effettuato in tale Stato membro e che sono state seguite da una cessione intracomunitaria, per il motivo che tali beni non sono stati trasmessi direttamente all'acquirente, ma sono stati presi in carico da imprese di trasporto e da depositi fiscali da quest'ultimo designati, qualora il potere di disporre di detti beni come proprietario è stato trasferito, dall'importatore, all'acquirente.

Ed invero, per l'effetto che ne discende, non può essere "benevolmente" una prassi amministrativa secondo la quale, in circostanze come quelle in commento, il beneficio del diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione viene rifiutato all'importatore in buona fede, qualora le condizioni per l'esenzione della cessione intracomunitaria successiva non siano soddisfatte a causa di un'evasione fiscale commessa dall'acquirente, a meno che non sia accertato che l'importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione rientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a tale evasione. In tal senso, il semplice fatto che l'importatore e l'acquirente abbiano comunicato mediante mezzi di comunicazione elettronici non può consentire di presumere che l'importatore sapesse o avrebbe potuto sapere di partecipare a tale evasione.

Logico corollario di quanto sopra è che le Autorità nazionali competenti, quando verificano il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario, nel senso civilistico del termine, non sono tenute a raccogliere informazioni alle quali solo le autorità pubbliche possono accedere.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del cd. regime 42 non rilevano le circostanze successive all'importazione, come il mutamento di identità dell'acquirente finale.

Un principio di diritto importante, che vale a escludere il disconoscimento dell'esenzione quale sanzione per l'inosservanza di requisiti formali.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

REGOLAMENTO N. 604/2018: NOVITÀ

Con la nota prot. 55972/RU del 24 maggio 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le novità introdotte dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/604 della Commissione del 18.04.2018, con il quale sono state apportate delle modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 in tema di origine preferenziale delle merci.

In particolare, dando attuazione alle raccomandazioni della Commissione Europea, con il citato Regolamento viene, di fatto, ripristinata la norma di cui all'abrogato articolo 136 del Codice Doganale Comunitario, che estendeva ai prodotti ottenuti da merci vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale (regime inglobato nel Perfezionamento Attivo a far data dal 01.05.2016) il trattamento preferenziale previsto per queste ultime.

In forza delle nuove norme l'origine preferenziale cui hanno diritto le merci vincolate al regime del Perfezionamento attivo deve riconoscersi anche ai prodotti ottenuti dalla lavorazione se per questi ultimi è previsto lo stesso trattamento preferenziale dei prodotti vincolati al regime.

Questa disposizione si applica, con effetto retroattivo, a far data dal 1 maggio 2016 e, pertanto, anche alle operazioni già effettuate.

Sul punto risultano di particolare interesse:

- il 4° *"considerando"* al Regolamento che afferma la necessità di stabilire *"norme volte ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale. Poiché tali norme mirano a evitare agli operatori economici interessati le conseguenze avverse e non intenzionali della fusione nel Codice del regime di Trasformazione sotto controllo doganale con il regime del Perfezionamento Attivo, esse dovrebbero applicarsi retroattivamente alla data di applicazione del codice"*;

- l'articolo 1 del Regolamento che al paragrafo 3, modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2447 inserendovi l'art. 69 bis, rubricato *"Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle merci aventi carattere originario preferenziale"*, che riconosce, al paragrafo 1, che merci terze, aventi carattere originario preferenziale nell'ambito di un regime preferenziale tra l'Unione europea e Paesi terzi,

sono vincolate al regime del Perfezionamento Attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti sono, al momento dell'immissione in libera pratica, ritenuti avere lo stesso carattere originario preferenziale di dette merci (ripristinando, di fatto, l'esenzione tariffaria di cui all'abrogato art. 136 del CDC).

Occorre segnalare che è stato inoltre abrogato il paragrafo 3 dell'articolo 68 in commento che prevedeva *"l'obbligo per la Commissione di fornire a un paese terzo con il quale l'UE ha un regime preferenziale, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili del controllo delle dichiarazioni di origine"*, in quanto tale obbligo è già contenuto negli accordi preferenziali stipulati dall'Unione Europea.

È stato, inoltre, abrogato il paragrafo 5 che conteneva le disposizioni inerenti al periodo transitorio (terminato lo scorso 31 dicembre) *"in cui era consentito a un esportatore non registrato al sistema REX, ma con status di esportatore autorizzato nell'UE, di compilare un documento relativo all'origine"*.

Ancora è stata introdotta (articolo 68, par. 6) l'esenzione dalla presentazione di una dichiarazione di origine per le piccole spedizioni che sono oggetto di importazioni e che non hanno carattere commerciale è stato previsto e la dispensa per l'esportatore dal requisito della firma di un documento relativo alla firma, qualora ciò sia previsto dal regime preferenziale relativo.

Da ultimo, riformulando l'articolo 69 del RE, ora rubricato *"Sostituzione del documento relativo all'origine rilasciato o compilato fuori dall'ambito SPG dell'Unione"* si introducono importanti novità in tema di sostituzione delle prove di origine preferenziale ed in particolare la possibilità che un documento relativo all'origine possa essere sostituito, a determinate condizioni, da uno o più documenti sostitutivi al fine di inviare i prodotti, o parte di essi, il altri paesi nell'UE.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

LA PRESENZA DI ATTIVO NON ESCLUDE IL FALLIMENTO. Cass. Civ. sez. I, Ordinanza n. 18770/2018

Lo stato di insolvenza consiste nell'impossibilità per il debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; il dissesto può manifestarsi anche in caso di mancato pagamento di un solo debito. Secondo l'ordinanza n. 18770/2018 della Cassazione, l'esistenza di un cospicuo patrimonio azionario ed immobiliare in capo all'imprenditore non è sufficiente ad escludere l'esistenza dello stato di insolvenza; infatti, la disponibilità di un ingente patrimonio, benché non liquido, è irrilevante se non consente l'adempimento delle obbligazioni alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento. Peraltro, nell'indagine circa la presenza o meno dello stato di decozione dell'imprenditore è irrilevante l'assenza di protesti..

Nel caso in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla sussistenza dello stato di insolvenza di una Società a Responsabilità Limitata.

La Corte d'Appello di Genova aveva revocato la sentenza dichiarativa di fallimento della società, sostenendo che la stessa era rimasta debitrice di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dall'art. 15, comma 9, l.fall., che stabilisce espressamente che *"Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. [...]"*

Nel caso di specie, la società vantava un patrimonio attivo superiore al complessivo ammontare debitorio e, soprattutto, non aveva mai subito protesti e segnalazioni alla centrale rischi interbancaria.

I suddetti elementi, tuttavia, non sarebbero stati rilevanti per la curatela che, infatti, decideva di proporre ricorso per Cassazione, impugnando la sentenza della Corte d'Appello.

Ricorso che venne accolto dalla Corte di legittimità, la quale ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari di rivedere la questione.

La Corte di cassazione, in particolare, ha così motivato:

a) con riferimento alle debitorie accertate, ha fondato la sua decisione sulla base di un principio di diritto, secondo cui *"per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento*

prevista dall'art. 15, comma 9, l. fall. non deve aver luogo riguardo solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore a euro trentamila".

b) con riguardo alla consistenza del patrimonio della società, *"la prova della disponibilità da parte del fallito di una consistente patrimonio azionario ed immobiliare non è sufficiente ad escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza, né la conoscenza dello stesso da parte del terzo contraente: l'esistenza di un cospicuo attivo, ancorché in ipotesi sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, non esclude infatti di per sé la sussistenza dello stato di insolvenza, consistendo quest'ultimo in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con i mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito".*

c) con riferimento ai segni riconducibili all'insolvenza, la Corte ha stabilito che non possono ritenersi *"decisivi"* (i) l'inesistenza di protesti e di azioni esecutive in atto, (ii) né l'esistenza di bilanci che, se non rovinosi, non denunciavano una florida situazione dell'impresa poi fallita, (iii) né la concessioni di ulteriore credito.

In sostanza, quindi, sulla base delle sopra esposte motivazioni, la Corte nel caso di specie, nonostante la società possedesse un cospicuo patrimonio azionario e immobiliare e non vertesse in condizioni economiche registrate a bilancio disastrose, non ha rilevato elementi sufficienti tali da escludere l'esistenza dello stato di insolvenza.

Lo stato di insolvenza, infatti, può dipendere anche dall'impossibilità per l'imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; pertanto, la disponibilità di un ingente patrimonio, benché non liquido, è irrilevante se non consente l'adempimento delle obbligazioni alle scadenze pattuite e con i normali mezzi di pagamento.

Da ciò ne deriva che l'accertamento dello stato di insolvenza richiede, a monte, un giudizio di inidoneità strutturale del debitore, che esula dalla consistenza del suo patrimonio.

A cura di

Dott.ssa Alessandra Mosca

LA GESTIONE DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Anche quest'anno, come ogni anno (...), in forza dell'art. 1 della Legge n. 742/69 ricorre (anche nel procedimento tributario) la sospensione feriale dei termini processuali. Logico corollario della disposizione è quindi, da un lato, la mancata previsione in tale periodo di udienze e dall'altro, il mancato computo di alcuni termini processuali.

Quindi, dal 1° agosto al 31 agosto sono sospesi tutti i termini, di natura processuale, che caratterizzano anche il processo tributario (es. il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell'atto ex art. 21 del D.lgs. 546/92) e che, logicamente, si ripercuotono anche sui termini di pagamento degli atti impositivi.

In particolare, qualora si tratti di accertamenti esecutivi sia gli importi intimati per la totalità delle somme che per il terzo delle imposte, a seconda del fatto che si sia o meno presentato ricorso, vanno pagate non entro sessanta giorni ma entro il termine per il ricorso. Ne discende che, anche il termine per il pagamento delle somme, viene ad essere "annacquato" per effetto della sospensione feriale. Medesime considerazioni valgono per l'acquiescenza e per le ipotesi di definizione agevolata delle sanzioni, in quanto il termine entro cui pagare le somme coincide con quello per il ricorso.

Un discorso a parte merita la domanda di adesione, ex art. 6 comma 3 del D.lgs. 218/97, secondo cui i termini per ricorrere e per il pagamento delle imposte sono sospesi per 90 giorni. Al riguardo, l'art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016 statuisce che "i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale".

In tal senso, non trovano più accoglimento le precedenti posizioni giurisprudenziali che escludevano il cumulo dal momento che il DL 193/2016, in relazione a questo punto, è stato ritenuto corretta espressione di interpretazione autentica.

Per quanto riguarda la presentazione dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica, in cui il termine scade, rispettivamente, venti, dieci e cinque giorni liberi prima dell'udienza, occorre tenere a mente che la sospensione feriale, in tal caso, non allunga bensì "schiaccia" i tempi, escludendosi il computo relativo al mese di agosto.

Come noto, nelle procedure di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un "avviso bonario": a seguito di detta comunicazione, se egli ritiene, può versare gli importi entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni, evitando così la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Al riguardo, gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 stabiliscono che il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della "comunicazione bonaria", quindi non dovrebbero esservi dubbi sull'inapplicabilità della sospensione feriale.

Per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze, in forza dell'art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato si cristallizza decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (c.d. termine "lungo"). Ove, invece, la parte abbia notificato la sentenza, il giudicato si forma decorsi 60 giorni dalla suddetta notifica senza che l'impugnazione sia stata proposta (c.d. termine "breve", art. 51 del DLgs. 546/92). Anche per il computo di tale termine (sia esso "breve" o "lungo") occorre tener conto del periodo di sospensione feriale.

L'art. 25 del DPR 602/73 sancisce che gli importi contestati mediante cartella di pagamento devono essere versati entro 60 giorni dalla data di notifica. Sembra quindi da escludere l'operatività della sospensione feriale. Del pari, la sospensione feriale non dovrebbe operare per i versamenti che devono essere eseguiti a seguito di comunicazione di ipoteca e di intimazione ad adempiere.

Bene altresì ricordare che la sospensione non opera per la fase cautelare, ed in questa ipotesi il contribuente ben può notificare il ricorso celermente, sul presupposto che il Giudice anche in agosto può tenere l'udienza cautelare.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

CONTRATTI A TERMINE E DECRETO DIGNITÀ. PROPOSTO EMENDAMENTO PER I CONTRATTI A TERMINE IN CORSO

Le proroghe dei contratti a tempo determinato stipulati prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), non necessitano di causale fino al 31 ottobre 2018.

Le aziende saranno quindi libere di prorogare tali contratti senza tener conto dei limiti introdotti dal d.l. n.87/2018 (durata massima ridotta a 24 mesi, riduzione proroghe da 5 a 4, introduzione causali per i contratti che superano la soglia dei 12 mesi).

A prevedere maggior respiro alle imprese che hanno assunto lavoratori a termine prima del 14 luglio 2018, è il testo emendato dalla Commissione Lavoro della Camera, testo all'esame dell'Aula di Montecitorio per la conversione del decreto legge.

Le novità introdotte dal cd. decreto dignità con riferimento ai contratti di lavoro a termine sono rilevanti e oggetto di aspro dibattito politico.

In sintesi:

-il contratto a termine può essere stipulato liberamente, ovvero senza indicare alcun motivo che giustifichi tale modalità di assunzione, purché la durata, compresa l'eventuale proroga, non superi i 12 mesi;

-la durata massima del contratto a termine, comprendendo proroghe e rinnovi, viene ridotta da 36 mesi a 24 mesi, in linea con quanto previsto in altri Stati Europei

-il contratto a termine che oltrepassi la soglia dei 12 mesi, compreso le proroghe, deve indicare i motivi che giustificano l'assunzione a tempo determinato;

-i motivi che giustificano l'assunzione a termine, o la proroga del contratto a termine oltre i 12 mesi complessivi, devono essere determinati da esigenze temporanee e oggettive estranee all'attività ordinaria o esigenze sostitutive di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Anche esigenze connesse a incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria possono giustificare il contratto a termine.

L'introduzione delle causali ha scatenato una forte opposizione da parte imprenditoriale laddove si consideri che le esigenze che determinano l'assunzione a termine devono essere estranee all'attività ordinaria

dell'azienda. Pertanto, è fortemente probabile che in sede di conversione il decreto legge possa registrare una modifica su tale aspetto controverso.

Qualora il datore di lavoro non rispetti i limiti indicati dalla normativa con riferimento alla durata complessiva, al numero delle proroghe e alle causali introdotte dal decreto legge, il contratto di lavoro a termine si trasforma a tempo indeterminato su domanda del lavoratore che deve esercitarla nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge (ora, con il cd. decreto dignità, 180 giorni per impugnazione stragiudiziale con riferimento a ogni singolo contratto a cui deve seguire, sempre entro 180 giorni, l'impugnazione giudiziale).

A cura di
Avv. Maria Vinciguerra

GIURISPRUDENZA

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 19-12-2017) 28-06-2018, n. 17186

Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi si verifica in tutti i casi in cui un creditore abbia un interesse in contrasto con quello degli altri soggetti appartenenti al ceto creditorio. La normativa in tema di concordato fallimentare e di concordato preventivo non contiene una disciplina sul punto. Tuttavia, può parlarsi di conflitto di interessi, ma spetta alla legge stabilire quali ipotesi siano rilevanti e quali no. In particolare, sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 22-11-2017) 08-06-2018, n. 15035

Responsabilità amministratore

La Cassazione con l'ordinanza n. 15035 depositata l'8 giugno 2018 afferma che l'amministratore della società di capitali è responsabile se omette di attivarsi per la ricostituzione del capitale o lo scioglimento della società, dovendo qualificare i versamenti effettuati dai soci come finanziamenti e non come apporti di capitale sulla base dell'appostazione ricevuta in bilancio, che acquisisce valore determinante in mancanza di una chiara manifestazione di volontà negoziale.

CTR Lazio, sentenza 9.2.2018, n. 752/9/18

Rettifica magazzino

La rettifica, da parte dell'Ufficio, del valore del magazzino determina l'obbligo di tenere conto dei relativi effetti anche negli esercizi precedenti e successivi. Infatti, "le rimanenze finali di un esercizio rappresentano ricavi finali dell'esercizio e costi iniziali dell'esercizio successivo, con la conseguenza che ove l'ufficio rettifica in più le stesse si ha un aumento di ricavi nell'esercizio precedente e un aumento di costi nell'esercizio successivo".

Cassazione Ordinanza 9.7.2018, n. 18042

Utili extrabilancio

La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio non opera nei confronti del socio che abbia sempre svolto esclusivamente un'attività professionale (nel caso di specie, neuropsichiatra).

Cassazione, sentenza 13.7.2018, n. 18632

Abuso di diritto

L'Ufficio non può emettere un accertamento contestando l'abuso di diritto qualora l'operazione commerciale generi, oltre ad un risparmio d'imposta, anche una convenienza economica proporzionata alla situazione e alle dimensioni della società. A tal fine risultano, infatti, rilevanti le caratteristiche specifiche dell'impresa e del settore in cui opera.

Cassazione, sentenza 17.7.2018, n. 18910

Scomputo ritenute d'acconto

Ai fini dello scomputo delle ritenute d'acconto l'omessa esibizione della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta subita con mezzi equipollenti.



PRASSI

Agenzia Entrate, risoluzione 10.7.2018, n. 54/E

Gruppo IVA e interpello

L'interpello probatorio per l'inclusione / esclusione di un soggetto dal regime del Gruppo IVA ex artt. da 70-bis a 70-duodecies, DPR n. 633/72 può essere presentato anche prima della costituzione del gruppo purché sia sottoscritto dal soggetto direttamente interessato e dal futuro rappresentante del gruppo. Fino al 10.7 "si considerano validamente presentate anche le istanze sottoscritte unicamente dal membro del Gruppo costituendo e non anche dal futuro rappresentante".

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web:

<http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

EVENTI

Come già anticipato, il 26/09/2018 alle ore 10, si terrà presso il nostro Studio l'incontro "La fatturazione elettronica", argomento molto caldo e di attualità dato l'imminente avvio, dal 1 gennaio 2019, dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Si tratterà di un cambiamento incisivo sul processo di fatturazione e registrazione di acquisti e vendite, ed il nostro Studio si propone di accompagnarVi lungo un percorso di avvicinamento a questa importante novità.

Gli interessati possono iscriversi inviando un'e-mail a centrostudiac@actaxlaw.com indicando cognome e nome del/dei partecipanti e eventuale organizzazione di appartenenza e ponendo eventuali quesiti sull'argomento.





AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - AC News - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.